

09 marzo 2020

La Cassazione Civile ha affermato con che “la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacanze non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacanze che l’interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacanze che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell’entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l’incarico da lui espletato.”

FATTO E DIRITTO. Nell’ambito di un procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso da D. F. C. dinanzi al Tribunale di C., veniva nominato quale CTU l’ing. R. A. F.. Espletata la CTU, il Presidente del Tribunale liquidava come compenso, posto a carico del ricorrente, la somma di C 2.345,58 per un totale di 269 vacanze, reputando che fosse possibile ricorrere al criterio della liquidazione degli onorari a tempo, conformemente alla richiesta dello stesso ausiliario. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il D. F. ed il Tribunale di C. con ordinanza del 17/5/2017 ha rigettato il gravame, osservando che dalla lettura della CTU depositata e tenuto conto delle attività svolte, il compenso liquidatogli appariva congruo, in quanto doveva ritenersi che effettivamente le indagini esperite avessero impegnato il professionista per 574 ore di lavoro, corrispondenti al numero delle vacanze liquidate. Avverso tale ordinanza propone ricorso C. D. F. sulla base di tre motivi, cui resiste F. R. A. con controricorso. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sul presupposto della sua tardiva proposizione. Assume la parte che alla fattispecie, stante il richiamo operato dall’art. 170 del DPR n. 115/2002, troverebbero applicazione le previsioni di cui all’art. 702 bis c.p.c., che prevede che l’appello debba essere proposto nei trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ric. 2017 n. 28510 sez. M2 – ud. 20-11-2019 -2- Inoltre, stante la previsione di cui all’art. 702 quater c.p.c., l’unico rimedio esperibile sarebbe l’appello e non anche il ricorso per saltum. Anche laddove voglia ritenersi consentita la ricorribilità immediata in cassazione, anche il relativo ricorso, per essere tempestivo, deve essere proposto nei sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta nella fattispecie in data 24/5/2017), con la conseguenza che non potrebbe la parte avvalersi del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. La deduzione è però priva di fondamento. Ed, invero, se il richiamo alla disciplina dei procedimenti sommari è stato utilizzato anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 106/2016) al fine di individuare comunque un termine perentorio entro il quale proporre l’opposizione avverso il decreto emesso dal giudice in tema di liquidazione delle spese di giustizia, attesa l’abrogazione ad opera del D. Lgs. n. 150/2011 del precedente termine di venti giorni (impedendo in tal modo che l’opposizione fosse suscettibile di proposizione sine die), tuttavia ciò appare limitato alla sola individuazione del termine per proporre opposizione, ma in assenza di una

diversa espressa indicazione, non appare suscettibile di estensione anche al fine di individuare il diverso termine per la proposizione del ricorso straordinario avverso la decisione adottata all'esito del giudizio di opposizione. Reputa il Collegio che in tal senso risulti ancora condivisibile la giurisprudenza maturata nella vigenza della legge n. 319/1980 (le cui previsioni, quanto meno dal punto di vista sistematico, la successiva disciplina del DPR n. 115/2002 ricalcano) a mente della quale (cfr. Cass. S.U. n. 1952/1996) in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, Ric. 2017 n. 28510 sez. M2 ud. 20-11-2019 -3- l'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 cod. proc. civ., dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria (conf. Cass. n. 3935/2001). La conclusione circa la ricorribilità dell'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione trova poi conforto nell'attuale dettato dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 che al quarto comma, analogamente a quanto previsto dal citato art. 11, prevede che l'ordinanza non sia appellabile, residuando quindi unicamente il ricorso ex art. 111 Cost. Inoltre, in assenza di notificazione dell'ordinanza impugnata, deve quindi reputarsi applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13037/1992), che risulta essere stato rispettato nel caso in esame (ordinanza pubblicata in data 17- 5-2017 e ricorso notificato in data 10-11-2017). Va infine del pari disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per il tardivo deposito dello stesso, oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. Assume parte controricorrente che la notificazione del ricorso sarebbe avvenuta a mezzo pec in data 10/11/2017 e che quindi il deposito del ricorso avvenuto in data 2/12/2017 sarebbe tardivo, con la conseguente improcedibilità. Va però richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui il termine per il deposito di cui all'art. 369 c.p.c. decorra dal momento in cui la notifica si sia perfezionata per entrambe le Ric. 2017 n. 28510 sez. M2 – ud. 20-11-2019 -4- parti, e quindi dal momento della consegna dell'atto al destinatario (cfr. ex multis Cass. n. 24346/2013). Nella fattispecie, come si rileva dalla ricevuta di avvenuta consegna, la notifica si è perfezionata per l'intimato in data 13/11/2017, con l'effetto che il deposito del ricorso deve quindi reputarsi tempestivo. Superate le eccezioni di carattere preliminare, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendosi che fosse onere probatorio del CTU dimostrare lo svolgimento dell'attività professionale, anche per quanto concerne la quantificazione del compenso. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 319/80, in tema di liquidazione degli onorari a vacanze, assumendosi che la determinazione del numero di ore necessarie per l'espletamento dell'incarico, come compiuta dal giudice di merito, sia eccessiva e non tenga conto del concreto impegno richiesto all'ausiliario, che si era limitato a determinare i danni subiti dalla serra di proprietà del ricorrente, redigendo né più né meno che un preventivo di spesa. Il terzo motivo lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in quanto la motivazione del giudice di merito, nel considerare il tempo trascorso tra il conferimento dell'incarico e quello dell'invio delle bozze, ha ritenuto che tutto il tempo in esame corrispondesse ad attività lavorativa, violando in tal modo le norme sopra indicate. I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati. Ed, invero, rilevato che non si contesta la correttezza del ricorso al criterio di liquidazione dei compensi secondo il Ric. 2017 n. 28510 sez. M2 – ud. 20-11-2019 -5- metodo delle vacanze (si veda sul punto Cass. n. 17685/2010, a mente della quale va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale, sicché la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata), le censure del ricorrente si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione del merito della controversia, con

la richiesta di apprezzamenti evidentemente in fatto, che appaiono preclusi al giudice di legittimità. In primo luogo va esclusa la più volte denunciata violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che la prova dell'espletamento dell'attività oggetto della richiesta di compenso emerge dallo stesso deposito dell'elaborato peritale, che attesta per l'appunto lo svolgimento delle prestazioni da parte dell'ausiliario. La perizia inoltre offre gli elementi per poter correttamente pervenire alla determinazione dei compensi, sulla base del discrezionale apprezzamento del giudice del merito, cui è demandato riscontrare, nel caso di onorari a vacazione, la quantità di lavoro e di tempo resasi necessaria, per consentire al consulente di offrire la risposta ai quesiti sollecitati dall'autorità giudiziaria. In tal senso questa Corte già in passato ha espresso il principio per cui (cfr. Cass. n. 4055/1974) la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacanze non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera Ric. 2017 n. 28510 sez. M2 – ud. 20-11-2019 -6- moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacanze che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacanze che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato. Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacanze, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in questa sede, specialmente laddove, come nel caso in esame, il ricorso pecchi altresì di genericità, omettendo di riportare con previsione il contenuto dell'incarico e l'esito delle indagini peritali, assumendo apoditticamente la natura banale ed oltre modo semplice delle indagini espletate. Il provvedimento opposto con motivazione sintetica, ma che non può essere ritenuta affetta da nullità, attesa la riduzione dell'onere di motivazione al cd. minimo costituzionale, ha preso in esame il periodo complessivo di tempo intercorso tra la data del conferimento dell'incarico e l'invio della bozza di relazione alle parti, ed ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata con il decreto opposto, reputando che fosse congrua, in ragione dei quesiti sottoposti al CTU, della relazione tecnica depositata e delle attività resesi necessarie a tal fine. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Riproduzione riservata e per uso personale